



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia Tempio

REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DEI
CAMPI SPORTIVI DI CALCIO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia Tempio

ART. 1 – FINALITA'

L'Amministrazione Comunale riconosce la funzione sociale delle attività motorie e della pratica sportiva, quale strumento di inclusione sociale e di tutela del benessere e della salute dei cittadini. A tal fine intende garantire a ciascuno la possibilità di praticare sport e di partecipare ad attività fisiche ricreative in un ambiente sicuro e sano.

Il presente regolamento disciplina le modalità d'uso dei campi da calcio del Comune di Loiri Porto San Paolo, destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso degli impianti sportivi comunali è finalizzato a soddisfare gli interessi generali della collettività, garantendo ampio accesso ai cittadini, di ogni età e sesso, con particolare attenzione ai bambini, giovani, diversamente abili e a tutti coloro che, in condizioni di disagio, possano vivere una esperienza formativa ed integrativa attraverso la pratica sportiva.

La gestione degli impianti deve essere improntata ai principi di imparzialità, a criteri di economicità, efficacia e trasparenza, e mirata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli.

ART. 2 – IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Il Comune intende regolamentare l'utilizzo dei seguenti campi di proprietà dell'Amministrazione Comunale:

- LOIRI Campo Comunale "Vincentelli" (erba sintetica);
- PORTO SAN PAOLO Campo Comunale "Zirottu" (terra battuta);
- AZZANI' Campo Comunale "San Michele" (terra battuta);

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

Gli impianti sportivi comunali, di cui al precedente articolo, sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, didattiche, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi, delle scuole e dei soggetti che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

In relazione a tali finalità sono considerate:



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia Tempio

- Attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l'attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti ed adolescenti, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza. Viene incluso altresì in questa definizione l'attività sportiva per le Scuole.
- Attività sportiva di interesse pubblico: l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

Potranno essere organizzati, presso i campi da calcio, le attività di cui sopra e in particolare partite, manifestazioni sportive o tornei. La richiesta di utilizzo degli impianti per l'organizzazione di tali manifestazioni va inoltrata all'Amministrazione Comunale che si riserva di concederne l'utilizzo a proprio insindacabile giudizio

ART. 4 – RICHIESTA ASSEGNAZIONE IN USO

Le società sportive, associazioni sportive, scuole ed enti e cittadini che intendono usufruire dei campi da calcio per allenamenti, campionati e tornei o altra attività sportiva o ricreativa di interesse pubblico devono farne apposita richiesta al competente ufficio comunale. L'utilizzo può essere di tipo continuativo o occasionale. La richiesta di tipo continuativo è riferita alla durata della stagione calcistica e non può in ogni caso essere inferiore a due mesi.

L'uso occasionale è subordinato al pagamento di una tariffa oraria, mentre l'utilizzo continuativo da una tariffa mensile, che sarà stabilita con apposita deliberazione della Giunta Comunale

Per l'utilizzo continuativo, riferito alla stagione calcistica settembre-giugno, la richiesta dovrà essere presentata entro il 31 Luglio di ogni anno (per la prima annualità, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento), per l'utilizzo occasionale almeno 15 giorni prima.

La richiesta dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

1. Ragione sociale della società, ente, o associazione, sede legale e dati fiscali;
2. Generalità, qualifica, nominativo, indirizzo, numero telefonico ed e-mail del richiedente in caso di persona fisica o del responsabile della società o ente negli altri casi;
3. Descrizione del tipo di attività che si intende svolgere;
4. Il periodo di utilizzo con precisazione dei giorni e degli orari per i quali si richiede l'utilizzo dei campi e la preferenza del campo;
5. L'eventuale disponibilità ad utilizzare un altro campo da calcio nel caso in cui quello richiesto sia già occupato e indicazione del campo alternativo;
6. Numero ed età degli atleti che partecipano all'attività, distinti per squadre;



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia Tempio

7. Nel caso di spazi richiesti per partite, la categoria del campionato cui si partecipa, la sua durata ed il numero di incontri che saranno disputati (con l'obbligo, non appena se ne è in possesso, di inviare all'Ufficio competente il calendario completo degli incontri);

L'ufficio competente potrà richiedere ogni altra ulteriore informazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione.

ART. 5 – PIANO ANNUALE DELLE ASSEGNAZIONI IN USO

Entro i termini di inizio di ogni stagione calcistica l'ufficio competente redigerà un piano annuale di utilizzo degli impianti sportivi, sentito l'Assessorato allo Sport che coordina i rapporti tra i soggetti richiedenti, al fine di garantire ordine e sicurezza all'interno degli impianti.

Nel caso in cui più società o associazioni sportive o cittadini facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto nello stesso periodo ma in giornate/orari differenti, l'Amministrazione Comunale, potrà ammettere all'uso degli impianti più richiedenti predisponendo un apposito calendario di utilizzo. In caso di richieste concomitanti per l'assegnazione verranno utilizzati i criteri di cui al successivo articolo 6.

Il piano annuale potrà subire delle variazioni in caso di sopravvenute esigenze da parte degli assegnatari da comunicare preventivamente all'amministrazione che si riserva la facoltà di accoglierle o di negarle.

Il piano annuale potrà subire delle variazioni in caso di sopravvenute esigenze da parte dell'amministrazione preventivamente comunicate agli assegnatari.

ART. 6 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

L'Amministrazione Comunale non è tenuta a procedere all'assegnazione di tutti gli spazi nelle giornate o fasce orarie che risultano disponibili, riservandosi di sottrarli all'assegnazione.

L'ufficio potrà decidere di negare l'utilizzo degli impianti dandone motivata comunicazione ai richiedenti.

In caso di richieste concomitanti da parte di persone fisiche, società, enti, associazioni o simili, sia per l'uso occasionale che continuativo, l'Amministrazione Comunale procederà all'assegnazione dello spazio secondo il seguente in ordine di priorità:

1. Svolgimento disciplina calcistica
2. Società con sede legale all'interno nel Comune di Loiri Porto San Paolo nel caso di associazione, società ecc.. / cittadini residenti nel Comune di Loiri Porto San Paolo nel caso si persone fisiche;



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia Tempio

3. Società fondate nel Comune di Loiri Porto San Paolo;
4. Società che abbiano nel proprio nome un toponimo del Comune di Loiri Porto San Paolo;
5. Numero di tesserati locali residenti nel Comune di Loiri Porto San Paolo;
6. Società che operano e promuovono il territorio
7. Società che hanno svolto attività nel territorio nei due anni precedenti la data richiesta;
8. Società giovanili under 18;
9. Società che promuovono lo sport paralimpico e sperimentale;
10. Categoria ricoperta dalla società;
11. Partecipazione a campionati Nazionali per la stagione per cui si fa richiesta;
12. Partecipazione a campionati Regionali per la stagione per cui si fa richiesta;
13. Partecipazione a campionati Provinciali per la stagione per cui si fa richiesta;
14. Anzianità di nascita della società
15. Numero di atleti tesserati nel caso di società ecc../numeri di persone che svolgeranno l'attività in caso di persone fisiche;
16. Svolgimento disciplina sportiva diversa da quella calcistica
17. Svolgimento attività ricreativa

L'assegnazione degli spazi dovrà riguardare la pratica della disciplina del calcio e, in subordine, di altre discipline sportive espressamente richieste nella domanda, conformi alla tipologia dell'impianto. E' fatto divieto agli utilizzatori ed a chiunque altro ammesso in virtù dell'autorizzazione a fruire del campo sportivo e degli accessori, di espletare, sia nell'interno che nelle adiacenze del campo, qualsiasi attività ed a qualsiasi titolo, che non sia strettamente conforme all'accordata autorizzazione.

I criteri sopra riportati verranno utilizzati sia ai fini dell'assegnazione continuativa che occasionale, in caso di più domande concomitanti.

Per l'autorizzazione all'utilizzo temporaneo degli impianti sportivi per manifestazioni non sportive è data la priorità alle manifestazioni senza scopo di lucro promosse da Enti, associazioni, Organizzazioni, Comitati ecc., che perseguano scopi umanitari, benefici, di ricerca scientifica.

Nel caso invece di manifestazioni con scopo di lucro è data la priorità ad Enti, Associazioni, Organizzazioni, società od altri soggetti pubblici o privati che praticano attività sportiva e che utilizzano tali manifestazioni per auto-finanziarsi.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non autorizzare, a suo insindacabile giudizio e con atto del responsabile del servizio, l'uso dell'impianto in caso in cui la manifestazione presenti motivi di pericolo per la pubblica e privata incolumità, o di possibili danni all'impianto per uso non appropriato dello stesso.



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia Tempio

ART. 7 – MANCATO UTILIZZO, RINUNCIA, USO STRAORDINARIO DA PARTE DEL COMUNE E REVOCA SPAZI

I soggetti assegnatari dei campi da calcio dovranno rispettare i termini dell'autorizzazione rilasciata e del piano annuale redatto; l'impianto dovrà essere utilizzato a partire dalla data stabilita e comunque nei termini fissati dall'ente; in caso di ritardo nell'inizio dell'attività o di mancato utilizzo senza un preavviso motivato di almeno 7 giorni, si provvederà comunque all'addebito dei costi applicando le tariffe in vigore, che saranno approvate con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

In presenza di mancata comunicazione continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

Il reiterato inutilizzo, senza giustificato motivato, comporterà la revoca dell'autorizzazione.

Eventuali modifiche al piano annuale derivanti da esigenze sopravvenute o a seguito di accordi tra più soggetti utilizzatori dello stesso impianto, dovranno preventivamente essere valutate, ed eventualmente autorizzate, dall'ufficio comunale competente; è fatto divieto di invertire i turni di utilizzo senza autorizzazione da parte dell'ente.

L'amministrazione comunale ha facoltà di sospendere temporaneamente, modificare o revocare gli orari ed i turni di assegnazione per eventi o manifestazioni o altra necessità, previo preavviso di almeno 7 (sette) giorni agli assegnatari; qualora sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o per consentire interventi di manutenzione urgenti degli impianti, si procederà senza obbligo di preavviso.

L'assegnatario ha la facoltà di rinunciare immediatamente, qualora l'eventuale modifica proposta non ne consenta un soddisfacente utilizzo per la propria attività.

Nel caso di mancato utilizzo per cause da imputare all'amministrazione non verrà addebitato l'importo dovuto per le giornate e gli orari di inutilizzo.

In caso di utilizzo continuativo le assegnazioni degli impianti si intendono, in generale, per tutta la stagione sportiva (settembre /giugno); le rinunce anticipate devono essere presentate per iscritto al Comune, con almeno 15 giorni di preavviso dalla data di decorrenza della rinuncia stessa.

Se la data della rinuncia decorre dal giorno 15 alla fine del mese, è comunque dovuto il pagamento dell'intero importo della mensilità.

In caso di preavviso di rinuncia inferiore ai 15 giorni è comunque dovuto il pagamento degli spazi assegnati per tutta la mensilità relativa alla data di rinuncia più i 15 giorni successivi.

Nel caso in cui gli assegnatari non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente regolamento e in particolare nel caso di inadempienze l'Ufficio competente dispone la revoca dell'autorizzazione.



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia Tempio

La revoca è disposta immediatamente nei casi di:

- morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsti dal tariffario;
- uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente Regolamento;
- mancata pulizia degli impianti dopo ogni utilizzo;
- ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
- danneggiamenti alle strutture degli impianti sportivi.

Ai soggetti ai quali venga revocato l'utilizzo degli impianti può essere preclusa la possibilità dell'assegnazione degli impianti nella successiva annata sportiva.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà all'utilizzatore in caso di decadenza per i motivi sopra indicati.

Gli spazi che si rendono disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì di revocare gli spazi a quegli utenti che non rispettino le norme generali d'uso.

ART. 8 – UTILIZZO GRATUITO

L'Amministrazione Comunale, a suo discrezionale giudizio e compatibilmente con la disponibilità e agibilità dei campi, potrà accordare l'utilizzo dei campi da calcio anche ad Istituti Scolastici, limitatamente al periodo dell'anno scolastico, per l'espletamento delle attività sportive previste.

L'accesso e l'utilizzo avvengono sotto la vigilanza e diretta responsabilità del personale scolastico.

L'utilizzo è gratuito per gli istituti scolastici comunali, Scuola dell'infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado.

Le Scuole, le associazioni di volontariato, i gruppi sportivi scolastici o altre associazioni che organizzano manifestazioni di beneficenza o simili potranno ottenere, previa valutazione dell'Amministrazione comunale, l'uso dell'impianto per manifestazioni sportive gratuite senza il pagamento delle tariffe e dei depositi cauzionali previsti dal precedente articolo.

Essi saranno però responsabili di eventuali danni arrecati durante l'utilizzo dell'impianto.

ART. 9 – NORME GENERALI D'USO

L'utilizzatore dell'impianto sportivo è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento. E' tenuto a vigilare a far rispettare le norme del presente



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia Tempio

Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o dell'attività che ivi si svolge.

E' fatto obbligo di rispettare le sotto riportate disposizioni:

- L'uso del campo da calcio è subordinato ad un numero minimo di 10 atleti in attività (esclusi tecnici e dirigenti);
- L'assegnazione dell'impianto comporta un utilizzo esclusivo da parte dell'utente; non potrà essere ceduto anche temporaneamente ad altri così come non potranno essere invitate Società ospiti se non previa autorizzazione dal parte del Comune;
- E' vietato intervenire sugli impianti presenti senza l'autorizzazione del comune;
- Negli spogliatoi e in tutti gli altri locali chiusi è fatto divieto di consumare pasti ed è severamente vietato fumare;
- L'accesso agli impianti in assegnazione è subordinato alla presenza di almeno un tecnico o dirigente o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la Società o Gruppi utenti per il periodo di utilizzo dell'impianto;
- Gli assegnatari sono tenuti ad osservare, nel modo più assoluto, gli orari concordati che sono tassativi;
- Mantenere un atteggiamento di correttezza nello svolgimento delle proprie attività per non danneggiare le attrezzature ed i locali che sono a disposizione e mantenere un atteggiamento decoroso dal punto di vista del linguaggio, evitando turpiloquio e bestemmia;
- L'uso del campo sportivo, delle attrezzature dei locali e degli accessori si intenderà effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e loro accompagnatori con esclusione di responsabilità di sorta del Comune di Loiri Porto San Paolo da tutti i danni sia diretti che indiretti, che potessero comunque ed a chiunque, persone o cose, ivi compresi gli atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico, derivare in dipendenza o in connessione della concessione, dell'uso del campo e degli accessori manlevando il Comune stesso da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta, sia in via giudiziale che stragiudiziale che potessero comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione all'uso del campo e degli accessori.

ART. 10 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEGLI UTILIZZATORI

L'utilizzatore si obbliga:

- a) ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
- e) ad usare la massima cura e diligenza nell'uso del complesso sportivo in modo da garantire l'ordine, il decoro e la pulizia e che i relativi impianti non vengano danneggiati o manomessi;



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia Tempio

- f) ad osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia , applicabili e compatibili con l'impianto;
- g) provvedere al riordino e alla pulizia degli impianti e delle aree circostanti dopo ogni utilizzo;
- h) al pagamento dell'importo dovuto in base alle tariffe approvate dalla Giunta comunale

Rimangono a carico del comune le spese per i consumi di rete (acqua, energia elettrica, illuminazione, riscaldamento ecc.) .

I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi persone ed atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi od altro. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti ed attrezzature, cose e persone.

I predetti soggetti sono responsabili altresì dell'ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato con forza , violenza o dolo.

L'Amministrazione Comunale ha diritto di rivalsa nei confronti dell'utilizzatore per qualsiasi danno o deterioramento arrecato agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate provvederà, previa formale diffida, direttamente l'Amministrazione comunale rivalendosi delle spese sostenute nei confronti dell'utilizzatore.

L'utilizzatore si assume, rilevando indenne il Comune, ogni responsabilità civile e penale che può derivare da danni a persone o cose a causa o in dipendenza della gestione d'uso.

L'utilizzatore si impegna a non apportare alcuna modificazione, anche temporanea alle strutture dell'impianto, senza l'autorizzazione del Comune, il quale in ogni caso, potrà pretendere la rimessa in pristino dei manufatti stessi, senza pregiudizio del proprio diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti e alle specifiche disposizioni impartite dall'amministrazione comunale, nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Il comune verificherà, con proprio personale, il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e potrà accedere per effettuare le verifiche in qualsiasi momento all'interno dell'impianto.

ART. 11 RISARCIMENTO DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia Tempio

strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

L'affidatario è comunque tenuto a presentare idonea polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per la sicurezza delle strutture a garanzia di eventuali danni agli impianti, a tutela sia dei beni che dei soggetti ammessi all'interno dell'impianto sportivo.

Detta polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dell'amministrazione comunale prima del rilascio dell'autorizzazione. Il valore verrà quantificato e differenziato a seconda della tipologia d'impianto e dell'affidamento.

Limitatamente all'utilizzo di tipo occasionale l'amministrazione potrà valutare la possibilità di richiedere un deposito cauzionale in sostituzione della polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni agli impianti.

L'utilizzatore sarà responsabile verso l'Amministrazione Comunale per danni causati da incendi, scoppi, atti vandalici e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezza dei beni dati in uso. L'Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti.